



Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti

Capitaneria di Porto di Ancona

SEZIONE TECNICA SICUREZZA E DIFESA PORTUALE

Banchina Nazario Sauro – 071/227581

dm.ancona@pec.mit.gov.it – www.guardiacostiera.gov.it/ancona

ORDINANZA N° 85/2018

Il Capo del Circondario Marittimo e Comandante del porto di Ancona:

- VISTA** l'istanza in data 19.07.2018 presentata dalla società AMBIENTE S.p.a., con sede legale in Via Frassina, 21 – Carrara (MS), tesa a chiedere l'autorizzazione a svolgere i prelievi di campioni di sedimento per la caratterizzazione ambientale nel tratto di mare compreso tra Marina Dorica e Torrette di Ancona;
- VISTO** il foglio prot. n° 3314 del 19.07.2018, con il quale l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale che affida i prelievi di sedimenti alla società AMBIENTE S.p.a.;
- VISTO** il Regolamento Regione Marche n. 2 del 13 maggio 2004 e ss.mm.ii. recante norme in materia di utilizzazione del litorale marittimo della Regione per finalità turistiche ricreative ed in particolare l'articolo 2 che stabilisce l'inizio della stagione balneare a far data dal 1 aprile per finire il 30 settembre di ogni anno;
- VISTA** l'Ordinanza di sicurezza balneare n. 22/2015 del 14 aprile 2015;
- VISTI** gli atti d'ufficio;
- CONSIDERATA** la necessità di assicurare la sicurezza della navigazione, nello specchio acqueo interessato dai lavori in questione;
- VISTO** l'articolo n. 81 del Codice della Navigazione e l'articolo n. 59 del relativo Regolamento di esecuzione;

RENDE NOTO

che dal 26.07.2018 al 01.08.2018 durante le ore diurne, dall'alba alle ore 07.00 e dalle ore 20.00 al tramonto, la Società AMBIENTE S.p.a. effettuerà, lungo il tratto di costa che parte dalla Marina Dorica a Torrette di Ancona, (come da stralcio planimetrico in allegato) prelievi di sedimenti per la caratterizzazione ambientale per analisi ecotossicologiche, chimiche e fisiche.

I lavori di cui sopra verranno effettuati con l'ausilio del Motopontone Alessandra della Ditta "Carmar Sub" iscritto nei Registri dell'Ufficio Circondariale Marittimo di Fano al n. 1PS605.

Le coordinate dei punti di prelievo sono le seguenti (WGS84):

01-Lat. 43°36'35,22"N - Long. 013°27'47,53"E

02-Lat. 43°36'33,90"N - Long. 013°27'55,64"E

03-Lat. 43°36'33,04"N - Long. 013°28'04,41"E

04-Lat. 43°36'32,09"N - Long. 013°28'13,35"E

05-Lat. 43°36'31,20"N - Long. 013°28'22,31"E

06-Lat. 43°36'30,18"N - Long. 013°28'31,24"E

07-Lat. 43°36'29,15"N - Long. 013°28'39,74"E

08-Lat. 43°36'27,58"N - Long. 013°28'48,41"E

ORDINA

Articolo 1 - Divieti generali -

Nel periodo oggetto dei lavori, tutte le unità in transito in prossimità di tali zone dovranno mantenersi ad un'adeguata distanza di sicurezza dal mezzo nautico impiegato nelle operazioni sopra citate che mostrerà i prescritti segnali diurni e notturni previsti dalla COLREG '72.

Articolo 2 - Unità in transito -

Le unità in transito nelle vicinanze del mezzo nautico operante dovranno:

1. procedere con estrema cautela ed alla minima velocità consentita dalle caratteristiche evolutive del mezzo;
2. far uso di apposito servizio di vedetta, inteso ad individuare con esattezza la posizione e gli eventuali elementi del moto del mezzo impegnato nei lavori. Nel caso di possibile eccessivo avvicinamento, le unità estranee alle operazioni in discorso dovranno fermarsi, attirando l'attenzione del mezzo nautico impegnato nei lavori e concordare con questo la manovra da effettuare, fermando il proprio moto qualora sussistano dubbi sulla manovra da effettuarsi;
3. non attraversare per nessun motivo lo specchio acqueo occupato dal suddetto mezzo nautico operante, ed osservare le indicazioni che dovessero essere date dal personale delle unità medesime o dall'Autorità Marittima.

Articolo 3 - Contravvenzioni -

I contravventori alla presente Ordinanza incorrono, salvo che il fatto non costituisca reato, nell'illecito amministrativo di cui all'articolo 1174 del Cod. Nav. oppure:

- se alla condotta di un'unità da diporto, nell'illecito amministrativo di cui all'art. 53 del Decreto Legislativo n. 171/2005 e succ. mod.;
- per le violazioni concernenti le attività della pesca: D.Lgs. n.4 del 09.01.2012.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare la presente Ordinanza, la cui pubblicità verrà assicurata mediante l'affissione all'albo dell'ufficio, l'inclusione alla pagina "Ordinanze" del sito istituzionale www.guardiacostiera.gov.it/ancona.

Ancona, 25.07.2018

**F.to IL COMANDANTE
C.A. (CP) Enrico MORETTI**

